



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 28 gennaio 2020

## La separazione delle attività ai fini IVA

*Le nuove disposizioni introdotte dal DL 34/2019.*

Quando si svolgono più attività l'**art. 36 del DPR 633/72** prevede che l'imposta si applichi unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, vi sono però ipotesi di obbligo di separazione delle attività e facoltà di poterle separare.

Vi è obbligo di **separare l'attività** se il soggetto che esercita più attività:

**esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni;**

**svolge un'attività di commercio al minuto con utilizzo del metodo della "ventilazione dei corrispettivi";**

**svolge attività agricola, con applicazione del regime speciale;**

**svolge attività di intrattenimento e giochi, laddove si applichi il regime speciale e non vi sia opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi normali.**

Come detto vi è anche la possibilità di **separare volontariamente** le attività esercitate, tenendo conto che **detta separazione facoltativa comporta:**

**la tenuta di separate contabilità Iva;**

**l'indetraibilità dell'Iva relativa agli acquisti di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.**

Questa seconda ipotesi è dirimente, si pensi a due attività una imponibile e l'altra esente. In questo caso tenendo le attività separate si può evitare l'incidenza del pro rata di detrazione se particolarmente elevata con riferimento al regime imponibile.

L'opzione per la contabilità separata va comunicata all'AE nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente oppure in sede di inizio dell'attività. Si ricorda che il cosiddetto **comportamento concludente** sana la mancata comunicazione.